

Repertorio n. 46787

Raccolta n. 9390

L' anno duemilanove il giorno ventuno del mese di dicembre - 21 dicembre 2009

- Omissis -

Allegato "A" al repertorio n. 46787/9390

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "A.F.S.W. - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SINDROME DI WILLIAMS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita un'Associazione denominata:

"A.F.S.W. Onlus - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SINDROME DI WILLIAMS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Essa sarà indicata nel presente documento anche come "Associazione", "A.F.S.W." o "A.F.S.W. Onlus" e potrà utilizzare nei rapporti con altri soggetti la formula abbreviata "A.F.S.W. Onlus".

L'Associazione, in caso di mantenimento dei requisiti che la qualificano come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione è autonoma ma potrà collegarsi temporaneamente o stabilmente, in virtù dell'affinità degli scopi perseguiti e della possibilità di coordinare alcune delle rispettive attività per poter offrire un migliore supporto a favore di persone affette da Sindrome di Williams e delle loro famiglie, con altre associazioni, locali, nazionali o internazionali aventi finalità simili o correlate.

L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via Della Commenda n. 9, presso la clinica pediatrica "De Marchi".

L'Associazione è destinata ad operare nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e ad esaurire in questo ambito le sue finalità.

L'Associazione potrà operare anche in sedi operative diverse dalla sede legale, istituire uffici od unità locali, anche per finalità scientifiche o formative.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria degli Associati secondo le regole previste al successivo articolo 8.

L'Associazione dovrà operare secondo criteri di democraticità nella realizzazione della propria struttura Associativa e per l'assunzione delle proprie principali decisioni.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, di operare a favore di persone affette da Sindrome di Williams e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad Associato. Tali attività vengono svolte in forma gratuita a favore dei propri aderenti, fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione.

Lo scopo prevalente dell'Associazione è l'assistenza ed il sostegno nell'ambito socio-sanitario alle persone affette da Sindrome di Williams ed alle loro famiglie.

L'Associazione tutela la dignità della persona affetta da Sindrome di Williams e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi in favore della disabilità e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati; contribuisce alla diffusione della conoscenza della Sindrome di Williams, allo studio ed approfondimento delle problematiche connesse e degli strumenti riabilitativi atti a promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette da Sindrome di Williams, accompagnando le stesse nel loro percorso di

vita.

A tale scopo l'Associazione si propone, soprattutto nell'ambito locale di sua competenza, di strutturare i seguenti ambiti operativi di intervento:

a) **FAMIGLIA**: offrire ai familiari, sin dal momento della diagnosi ed in collaborazione con le strutture sanitarie, un percorso di aiuto e accoglienza, offrendo sostegno psico-sociale, anche attraverso progetti operativi specifici e iniziative integrate con altre realtà associative, fornendo informazioni pratiche inerenti la sindrome, l'inserimento sociale e scolastico, i servizi sanitari e riabilitativi, le Associazioni di sostegno alle famiglie, nonché programmando occasioni di informazione, incontro, scambio e sostegno reciproco;

b) **SCUOLA**: favorire l'integrazione scolastica e sociale dei bambini e ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle strutture educative/ricreative, offrendo informazioni e consulenza, promuovendo, anche attraverso progetti psicopedagogici mirati, l'impostazione di metodologie di comunicazione/intervento integrate tra operatori, insegnanti e famiglia, per la corretta elaborazione del previsto piano di intervento personalizzato e relativi strumenti didattici, nonché organizzando le necessarie iniziative formative e di aggiornamento solo se a favore di soggetti svantaggiati;

c) **SOCIETA'/LAVORO**: promuovere l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani ed adulti, attraverso l'organizzazione di attività informative socializzanti/aggregative o propedeutiche al lavoro, promuovendo anche progetti socio-formativi atti a migliorare il loro sviluppo cognitivo e comunicativo, l'autonomia personale, la conoscenza territoriale e del mondo del lavoro, anche attraverso l'impostazione o favorendo la partecipazione a corsi di formazione professionale, di formazione/lavoro, di formazione/autonomia, a progetti di inserimento socio-lavorativo in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali, le realtà cooperativistiche ed associative, il mondo imprenditoriale e produttivo;

d) **ETA' ADULTA**: promuovere la piena integrazione sociale dei soggetti adulti, prevenendo forme di emarginazione ed istituzionalizzazione impropria, offrendo informazioni e consulenza di carattere sociale e legale legate alla problematica dell'handicap adulto, promuovere anche attraverso progetti mirati la realizzazione di strutture e servizi adeguati ai bisogni, anche di carattere residenziale/semiresidenziale, dell'età adulta, assumendosene se necessario la gestione diretta o aderendo ad iniziative analoghe di Associazioni e Organizzazioni preposte;

e) **INFORMAZIONE**: raccogliere, classificare, catalogare ogni informazione inerente la Sindrome da un punto di vista genetico, sanitario, neuropsicologico riabilitativo ed educativo, predisponendo un'aggiornata documentazione, promuovendo una più ampia divulgazione della conoscenza della Sindrome di Williams, attraverso ogni mezzo mediatico ed anche in ambito sanitario di base, riabilitativo ed ospedaliero;

predisporre, aggiornare e diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono beneficiare ed usufruire tutte le persone affette da Sindrome di Williams, anche attraverso la collaborazione con Enti ed Associazioni preposte all'informazione del settore handicap;

f) **RICERCA**: stimolare la ricerca scientifica nazionale ed internazionale favorendo, l'aggiornamento e la diffusione delle conoscenze sulla Sindrome;

promuovere ricerche, progetti, esperienze, avvalendosi della consulenza del comitato tecnico scientifico o di esperti, per analizzare ed approfondire dati e impostare programmi per lo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche, cognitive, relazionali delle persone con Sindrome di Williams;

g) **RETE OPERATIVA**: creare attraverso un lavoro di interconnessione tra Associazione, famiglie, servizi socio-sanitari, riabilitativi, socio-educativi, scolastici ed associativi, una rete operativa di strutture ed operatori formati, competenti, sensibili ed interessati ai problemi inerenti la Sindrome di Williams, ponendo in evidenza esperienze significative di integrazione e riabilitazione, individuando garanti

strutture di riferimento con cui eventualmente predisporre protocolli di intervento;

h) **VOLONTARIATO**: stimolare la partecipazione delle famiglie alla vita dell'Associazione, attraverso il loro contributo volontario, originale e personale, ricercando altresì collaboratori volontari, predisponendone eventuale idonea formazione per la messa in atto delle funzioni ed attività di base dell'Associazione e dei possibili progetti correlati, anche interagendo con i Centri Servizi Volontariato locali;

i) **RAPPORTI ISTITUZIONALI**: offrire agli Organi politico amministrativi Statali ed agli Enti Locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, proponendo l'adozione di nuovi provvedimenti ed interventi ed esplicando, dove occorra, opera di persuasione e/o stimolo;

predisporre e presentare direttamente agli Organi Istituzionali, Fondazioni o Privati competenti, progetti e programmi mirati anche in collaborazione con Servizi ed Associazioni diverse, atti ad ottenere un'idonea copertura finanziaria pubblica/privata o i necessari aiuti logistici, organizzativi ed operativi, anche attraverso la partecipazione a bandi sociali predisposti a tale fine, e laddove possibile, riservati anche ad Associazioni di volontariato;

j) **RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI**: mantenere uno stretto raccordo con le altre Associazioni Sindrome di Williams a livello italiano, europeo ed internazionale, predisponendo eventuali scambi, incontri o progetti integrati; impostare una rete di contatti e scambi con le Associazioni locali che si occupino di problemi attinenti o connessi a quelli delle persone con Sindrome di Williams, quali Associazioni di malattie/sindromi genetiche rare, di portatori di handicap, di famiglie, a tutela dell'infanzia ed adolescenza, a tutela dei diritti del cittadino, avviando iniziative comuni o progetti di intervento integrati, nonché attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

k) **FINANZIAMENTO**: promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali nei confronti delle problematiche della sindrome, la ricerca dei finanziamenti necessari per perseguire gli scopi dell'Associazione.

Le attività associative saranno svolte prevalentemente con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dagli Associati o da altri soggetti che aderiscano alle finalità associative.

I servizi e le attività dell'Associazione sono aperti a tutti, anche non Associati.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali o che non siano a queste ultime connesse. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

### ART. 3 - GLI ASSOCIATI

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie degli Associati:

a) **DI DIRITTO**: i tutori o altro familiare di persone affette da Sindrome di Williams che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, che siano in regola con i versamenti delle quote associative e rispettino le regole ed i regolamenti dell'Associazione;

b) **ORDINARI**: tutte le persone che vogliono sostenere l'Associazione condividendone scopi e finalità e che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, siano in regola con i versamenti delle quote associative, rispettino le regole ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnino, ciascuno nei limiti delle singole volontà, possibilità e competenze, a partecipare e contribuire alla vita dell'Associazione, anche prestando volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento degli scopi dell'A.F.S.W.;

c) **COLLABORATORI**: le persone che non rientrino nella categoria precedente e, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividano gli scopi e le attività dell'Associazione, rispettino le regole ed i regolamenti dell'Associazione e per spirito di solidarietà si impegnino con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'A.F.S.W.;

d) BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le Associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti;

obbligo minimo degli Associati è il rispetto dell'Associazione ed il sostegno della stessa secondo le proprie possibilità, anche mediante il versamento delle quote associative annuali quando previsto; è diritto di tutti gli Associati affetti da Sindrome di Williams e delle loro famiglie di ottenere dall'Associazione il supporto che questa possa fornire in ottemperanza degli scopi Associativi.

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi concernenti lo svolgimento dell'attività Associativa e le modalità di esercizio o di adempimento, si rinvia alla disciplina particolare prevista dal presente statuto e per quanto non previsto alle norme del Codice Civile.

ART. 4 - ASSOCIATI: Ammissione, recesso, esclusione

Gli aspiranti Associati presentano la domanda per l'iscrizione direttamente all'A.F.S.W. secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, che potrà decidere anche la sufficienza della semplice richiesta verbale.

L'Associato DI DIRITTO è ammesso dal Consiglio Direttivo a seguito di semplice domanda dell'interessato, dichiarazione di essere tutore o familiare di persona affetta dalla Sindrome di Williams e versamento della quota d'iscrizione prevista per l'anno in corso (o, se non ancora stabilita, di quella prevista per l'anno precedente); egli può recedere dall'Associazione con semplice domanda, sempre con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associato ORDINARIO è ammesso a seguito di domanda dell'interessato, versamento della quota d'iscrizione prevista per l'anno in corso (o, se non ancora stabilita, di quella prevista per l'anno precedente) e con decisione favorevole del Consiglio Direttivo; egli può recedere dall'Associazione con semplice domanda, sempre con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associato COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la sua disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo. Egli può recedere dandone comunicazione almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione, salvo motivi d'urgenza.

Con la presentazione della domanda di ammissione l'Associato esplicitamente accetta lo Statuto dell'A.F.S.W. - ONLUS. L'Associato può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile, secondo quanto previsto dal presente statuto oppure quando non ottemperi alle disposizioni in esso contenute, non rispetti le regole ed i regolamenti dell'Associazione, nonché tutte le delibere adottate regolarmente dagli organi sociali, oppure quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o per indegnità o comportamenti lesivi nei confronti dell'Associazione.

Le esclusioni sono decise dall'Assemblea. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'associato e deve essere motivato.

Gli associati espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri che, ove non ancora presente, verrà costituito appositamente; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

L'Associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale entro il giorno 28 Febbraio di ogni anno.

Il mancato versamento entro la fine dell'anno solare della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto per l'Associato moroso e il Consiglio Direttivo può considerare la morosità come volontà di recesso da parte dell'Associato stesso. L'Associato ottiene il pieno reintegro dei propri diritti a seguito del versamento delle quote dovute e di eventuali interessi o sanzioni previsti dal Consiglio Direttivo, se effettuati prima dell'emissione del provvedimento di esclusione.

L'Associato, quando abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può più ripetere le eventuali

quote associative versate e gli eventuali altri contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Associato non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

L'Associato BENEMERITO è nominato, dietro segnalazione di uno o più degli Associati, ed eventualmente revocato, dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato comporta l'automatico assenso a qualsiasi trattamento e divulgazione di tutti i dati personali in possesso dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'eventuale revoca dell'assenso al suddetto trattamento e divulgazione equivale a contestuale dichiarazione di recesso dall'Associazione e dimissione da ogni carica sociale eventualmente ricoperta.

Tutti gli associati di ciascuna categoria hanno i medesimi diritti e doveri.

#### ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi dei singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, rette, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati Italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed altre attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinati, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) beni immobili;
- g) beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

#### ART. 6 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio Direttivo
- 4) il Consiglio dei Revisori.

Ai componenti gli organi dell'Associazione non possono essere corrisposti compensi, con l'eventuale esclusione dei revisori per cui l'Associazione lo ritenesse necessario e di altri casi speciali da valutare direttamente da parte dell'Assemblea. Ai componenti gli organi dell'Associazione potrà essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### ART. 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati aventi diritto a parteciparvi, cioè:

- a) ASSOCIATI DI DIRITTO e ORDINARI iscritti nel libro Associati alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea che abbiano regolarmente versato la quota associativa (in misura corrispondente a quella prevista per l'anno precedente, se la nuova quota annuale non è ancora stata stabilita).
- b) ASSOCIATI COLLABORATORI E BENEMERITI.

Hanno diritto al voto gli Associati di diritto e gli Associati ordinari in regola con la quota associativa per l'anno in corso e gli Associati collaboratori e benemeriti, se maggiorenni. Gli Associati eventualmente minorenni avranno comunque diritto di esprimere il loro parere in assemblea sugli argomenti in

trattazione.

L'Associato che sia impossibilitato a partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Associato non può essere superiore a 3 (tre).

L'Associato delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie ma non possono ricevere le deleghe, nè eventualmente dare la propria ad altri.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno più della metà degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse previsioni normative o statutarie.

#### ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione del numero e l'elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- b) l'eventuale elezione del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- c) la determinazione di accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- d) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- e) l'approvazione del bilancio consultivo e della relazione degli amministrazioni con il programma delle attività;
- f) l'esclusione dell'Associato per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.;
- g) la deliberazione su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 degli Associati.

All'assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e la devoluzione dei beni residui.

#### ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi agli Associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa, anche a mezzo di telefax, posta elettronica o altro strumento idoneo a raggiungere gli associati con modalità a questi comunicate e a cui essi non si siano opposti. L'avviso dovrà contenere anche la data per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi anche il giorno stesso e comunque non oltre il giorno successivo, con le stesse modalità.

Nel caso in cui gli Associati siano in numero superiore a 50 (cinquanta), la convocazione potrà avvenire anche mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa ed esposizione dello stesso nel sito internet dell'Associazione nello stesso termine.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il

testo delle modifiche proposte o almeno le motivazioni ed intenzioni delle modifiche e le possibili alternative, ed esso dovrà essere obbligatoriamente esposto anche nel sito internet dell'Associazione.

L'assemblea è convocata entro il giorno 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività ed eventualmente del bilancio preventivo per l'esercizio in corso. L'assemblea viene convocata inoltre, entro un mese dalla ricezione della richiesta, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesto dal Collegio dei Revisori o da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.

#### ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'assemblea degli Associati viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza degli Associati presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario, anche non Associato; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

#### ART. 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete. Ad ogni associato con diritto di voto spetta un solo voto.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, anche se relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, intendendosi per maggioranza di voti quella computata sulla base del numero dei presenti, personalmente o per delega, aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

In prima convocazione per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà degli Associati, mentre nelle convocazioni successive le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, qualunque sia il loro numero, salvo diverse previsioni normative o statutarie.

Le delibere delle assemblee straordinarie devono essere assunte in ogni caso con voto favorevole di almeno un terzo di tutti gli Associati aventi diritto di voto, anche se non presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

Le delibere prese dall'Assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli Associati dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

#### ART. 12 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati, resta in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio di fronte a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso gli eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, scelto fra persone che non detengano già altre cariche associative, anche non Associato, che per fama, esperienza o altre caratteristiche personali possa incrementare il lustro e il prestigio dell'Associazione. Tale carica deve intendersi puramente onorifica e non conferisce alcun potere all'eletto.

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

#### ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di quattordici altre persone, eletti dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la loro disponibilità ed eventualmente presentato il loro programma. La maggioranza del Consiglio Direttivo dovrà comunque essere costituita da Associati.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono meno per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea degli Associati che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea degli Associati - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da un Consigliere o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori (se esistente) o, su istanza di qualsiasi Associato, dal Presidente del Tribunale di Milano - abbia ricostituito il Consiglio.

#### ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spediti a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori (se esistente) almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il consiglio può essere convocato anche telefonicamente, con l'accordo di tutti i Consiglieri, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori o, se questo non esistesse, da uno qualsiasi dei Consiglieri richiedenti.

In caso di assenza o di irregolarità della convocazione, si considererà valida la seduta consiliare a cui intervengano tutti i consiglieri, purché nessuno si opponga alla trattazione di tutto o parte dell'ordine del giorno proposto dal presidente.

#### ART.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.



Il Presidente nomina un segretario, anche non consigliere, che rediga il verbale della riunione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni consiglieri si allontanano o si astengono.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o mancanza, anche per dimissioni.

Il Consiglio può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti dei poteri di rappresentanza e/o delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, od ad uno o più dei suoi componenti. Esso determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato consultivo formato da persone con Sindrome di Williams maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone con Sindrome di Williams sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico - finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

#### ART. 17 - BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'esercizio amministrativo comincia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio amministrativo, il Consiglio presenta all'Assemblea degli Associati entro il giorno 31 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, comprendente il conto patrimoniale e quello economico, con allegato il programma annuale delle attività. Nel bilancio dovranno essere indicati il valore dei beni posseduti dall'Associazione ed i contributi o lasciti ricevuti. A partire dall'esercizio successivo a quello in cui l'Associazione abbia conseguito proventi e contributi per un importo superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) annuali e fino a quello in cui i proventi e contributi siano inferiori a tale limite, il Consiglio dovrà redigere entro la fine del mese di ottobre anche il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Ciascun bilancio consuntivo viene corredato da una relazione del Consiglio Direttivo che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento e i fatti di rilievo della gestione e le eventuali variazioni rilevanti rispetto al bilancio preventivo, con particolare riguardo ai programmi e alle attività allo studio,

in corso e realizzate.

I documenti sopra citati dovranno venir depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

L'eventuale bilancio preventivo viene redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede (anche amministrativa) dell'Associazione a disposizione degli associati fino al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo dello stesso esercizio.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

#### ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE

L'Assemblea degli Associati, se lo ritiene necessario, provvede a nominare un Collegio dei Revisori composto da tre persone anche non Associati, designandone anche il Presidente; almeno il Presidente deve essere scelto o tra gli iscritti all'Albo nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia oppure fra gli iscritti negli Albi Professionali tenuti dagli Ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004; i membri del Collegio dei revisori non possono essere coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio Direttivo. La nomina del Collegio dei Revisori è obbligatoria a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui l'Associazione abbia conseguito per la seconda volta consecutiva proventi e contributi per un importo superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero).

I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare la carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea successiva provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

#### ART. 19 - COLLEGO DEI REVISORI - COMPETENZE

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto alle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo-contabile se esistente. Essi partecipano, senza diritto di voto ma con diritto d'intervento, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) la presentazione all'Assemblea degli Associati di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e, se nel caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Consiglio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

#### ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è formato da tre persone nominate dall'assemblea e dura in carica per un triennio. I probiviri sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con quella di consigliere.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell'Associazione, nonché sull'interpretazione del

presente statuto. Il Collegio dei Probiviri per eventuali necessità inerenti le sue competenze può partecipare senza diritto di voto alle attività del consiglio direttivo e di tutti gli altri organi Associativi. Il Collegio dei probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Esso si esprime su tutte le controversie che insorgono all'interno dell'Associazione. Esso quindi, a puro titolo esemplificativo, dirime ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e attuazione del contratto stipulato e comunque direttamente o indirettamente connessa con tale atto o col rapporto sottostante (anche in tema di efficacia o inefficacia, di recesso e di correlativa liquidazione del recedente, di cessazione, o risoluzione del rapporto per qualsiasi causa), vigila sull'osservazione dello statuto dell'Associazione e adempie agli altri compiti previsti dal presente statuto; dirime le controversie tra i diversi organi Associativi e tra questi e gli Associati o fra Associati, nonché gli eventuali casi di incompatibilità.

La decisione del Collegio dei probiviri è inappellabile e vincolante fra le parti.

In caso di dimissioni od a seguito del sorgere di una causa di incompatibilità, sarà il Consiglio di Amministrazione a provvedere alla provvisoria sostituzione dei probiviri sino alla successiva assemblea, che dovrà provvedere alla nuova nomina.

#### ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro, e sulle ONLUS .

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto, sentiti gli organi competenti per legge, ad altre ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 (lettera f) del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 o diversa disposizione di legge vigente.